

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 10

Modifiche e integrazioni al Piano Casa (Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21).

(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

(La Corte costituzionale, con [sentenza 23 novembre 2021, n. 219](#) - pubblicata nella [Gazz. Uff. 24 novembre 2021, n. 47](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, commi 1 e 3, 4, commi 1 e 2, lett. b), della presente legge.)

La l.r. 21/2010 è stata abrogata dall'art.15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole: "e di distanza tra i fabbricati," sono sostituite dalle seguenti: "e di distanza tra i fabbricati e di distanza dai confini,".

Art. 2¹

(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 21/2010](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a):
 - 1) le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
 - 2) dopo la fine del primo periodo è inserito il seguente: "L'ampliamento volumetrico ai fini abitativi fino al 20 per cento della superficie lorda che non ecceda comunque il valore massimo di incremento realizzabile di 70 metri quadrati, viene concesso anche nel caso di un'unica unità immobiliare qualora superi i 1000 metri cubi a patto che si effettuino contestualmente sull'intero fabbricato lavorazioni atte ad innalzare il livello di efficienza termica o strutturale (sismica) di almeno una classe.";
 - b) alla lettera b):
 - 1) le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
 - 2) le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
 - 3) le parole: "500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "700 metri quadrati interni netti";
 - 4) le parole: "destinazioni d'uso produttive, industriali ed artigianali" sono sostituite dalle seguenti: "destinazioni d'uso produttive, direzionali, commerciali ed artigianali";
 - 5) le parole: "la variazione della destinazione d'uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva e direzionale" sono sostituite dalle seguenti: "la variazione della destinazione d'uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva direzionale, commerciale, produttive e industriali".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della [l.r. 21/2010](#), le parole: "fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento

¹ La Corte costituzionale, con [sentenza 23 novembre 2021, n. 219](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

all'articolo 2-bis, comma 1-ter del [D.P.R. 380/2001](#)", sono sostituite dalle seguenti: "anche con riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento su immobili esistenti, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge, nel rispetto del d.m. 1444/68, fatte salve le disposizioni del Codice civile, con particolare riferimento all'articolo 2-bis, comma 1-ter del [d.p.r. 380/01](#), che si applica nei soli casi in cui è necessario derogare ai limiti di distanza tra fabbricati".²

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della [l.r. 21/2010](#) è abrogata.

3. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della [l.r. 21/2010](#) è sostituito dal seguente:

"3-bis). L'altezza massima della nuova edificazione può essere derogata fino all'utilizzo della volumetria realizzabile. I consigli comunali, nel termine di sessanta giorni decorrenti dell'entrata in vigore della presente legge, possono stabilire, con provvedimento motivato, limiti di altezza della nuova edificazione sempreché siano compatibili con la realizzazione dell'aumento di volumetria consentiti dalla presente legge. I provvedimenti adottati dai consigli comunali oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dell'entrata in vigore della presente legge sono inefficaci".³

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#) le parole: "Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019".⁴

2. Al comma 5-bis dell'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "di almeno 2,30 metri ridotta a 2,10 metri" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 2,20 metri ridotta a 2,0 metri";

b) al comma 12 le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".⁵

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

² La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2021, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2021, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2021, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2021, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.